



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

VISTO il Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra;

VISTO il Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra;

VISTO il Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra;

VISTO il Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

VISTO il Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43, recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra;

VISTO in particolare l'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012, che al comma 1, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito denominato Registro), affidandone la gestione alle Camere di Commercio competenti;

VISTO il Decreto Direttoriale del 31 gennaio 2013 n. 8498 con il quale viene avviata l'operatività del Registro a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come richiesto dal comma 4, dell'articolo 13, del D.P.R. n. 43/2012;

VISTO l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 dell'11 febbraio 2013 con cui si comunica l'effettiva operatività del Registro;

CONSIDERATE le difficoltà, irrisolvibili nel brevissimo termine, rappresentate dalle singole Camere di Commercio e da Unioncamere dovute all'elevato e del tutto inatteso numero di richieste di iscrizione al Registro presentate da imprese e persone con il rischio conseguente di non riuscire a garantire a tutti i soggetti interessati di continuare ad operare nel settore;

RITENUTO di dover garantire l'iscrizione al Registro a tutti i soggetti interessati;

DECRETA

Art.1

1. L'avvio dell'operatività del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, stabilito dal Decreto Direttoriale del 31 gennaio 2013 n. 8498, è differito di 60 giorni.

Art.2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore a partire dalla data del presente decreto.

Roma, 12 aprile 2013

Il Direttore Generale *ad Interim*
Dott. Mariano Grillo

